

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XLIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	593
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	593
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Protezione del centro archeologico in Paestum (618);	
SULLO e LETTIERI: Nuove norme concernenti il centro archeologico in Paestum (1398)	593
PRESIDENTE	593, 594
MAGRI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	594
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Istituzione di un Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori presso la Università di Perugia (<i>Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (1703-B)	594
PRESIDENTE	594, 595, 596, 597, 598, 599, 601, 602, 603, 604, 605, 606
ARIOSTO	594
ELKAN, <i>Relatore</i>	594, 597, 600, 601, 602, 603, 604, 605
CODIGNOLA	594, 597, 600, 603, 604, 605
VALITUTTI	595, 596, 598, 599, 600
BERLINGUER LUIGI	596, 599, 600
MAGRI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	596, 597, 598, 600, 601, 602, 603, 604, 605
CARIOTA FERRARA	596
FINOCCHIARO	596, 597, 601, 605, 606
PITZALIS	600, 603

PAG.

LOPERFIDO	602
SERONI	603
CAIAZZA	604
MALAGUGINI	606

La seduta comincia alle 17,10.

LEVI ARIAN GIORGINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Buzzi.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Badini Confalonieri e Grilli Antonio sono sostituiti rispettivamente; per la seduta odierna, dai deputati Cariota Ferrari e Delfino.

Discussione del disegno e della proposta di legge: Protezione del centro archeologico in Paestum (1618); Sullo e Lettieri: Nuove norme concernenti il centro archeologico in Paestum (1398).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Protezione del centro archeologico di Paestum », e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sullo e Lettieri: « Nuove norme concernenti il centro archeologico di Paestum ».

Più volte questi provvedimenti riguardanti il centro archeologico di Paestum sono stati inseriti all'ordine del giorno della nostra Commissione, ma non se ne è mai iniziata la discussione in quanto ha prevalso la considerazione che fosse opportuno attendere i risultati della Commissione d'indagine sul patrimonio artistico nazionale.

Ha chiesto la parola il rappresentante del Governo.

Ne ha facoltà.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Proprio in seguito ai suggerimenti della Commissione d'indagine, il Governo è venuto nella determinazione di predisporre un nuovo disegno di legge, che dovrebbe comportare anche un certo onere finanziario (circa un miliardo e mezzo) per quanto riguarda le espropriazioni, e pertanto sono in corso i relativi contatti con gli altri Ministeri interessati.

In queste condizioni, il Governo vuole far presente alla Commissione l'opportunità di rimandare l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno fino a quando il disegno di legge di cui ho fatto cenno non sarà stato presentato alle Camere.

PRESIDENTE. A nome della Commissione desidero ringraziare il Governo per questa iniziativa, con la preghiera di affrettare quanto possibile i tempi per la elaborazione e la presentazione alla Camera del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la Commissione prenderà in esame le iniziative legislative relative al centro archeologico di Paestum allorché sarà presentato il disegno di legge annunciato dal Governo.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge «Istituzione di un istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori presso l'Università di Perugia» (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1703-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge «Istituzione di un Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori presso l'università di Perugia» (1703-B), approvato dalla Camera nella seduta del 26 marzo 1965 e modificato dalla VI Commissione del Senato nella seduta del 26 marzo 1965.

ARIOSTO. Onorevole Presidente, un gruppo di colleghi rappresentanti quel quinto della Commissione che è prescritto dall'articolo 40 del Regolamento della Camera, ha predisposto formale richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

PRESIDENTE. Le faccio presente che specifiche disposizioni presidenziali interpretative dell'articolo 40 in questione impongono — nel caso si tratti appunto di richieste avanzate da un quinto della Commissione — che i deputati firmatari siano presenti. Constato, invece, che i firmatari della richiesta di rimessione da lei presentata non sono presenti in Commissione. Pertanto non posso dar corso alla richiesta.

Ritornando all'esame del disegno di legge, prego il relatore, onorevole Elkan, di fare il punto della situazione.

ELKAN, *Relatore*. Ho già avuto modo di riferire sulle modificazioni apportate dal Senato. Non mi resta che raccomandare alla Commissione l'approvazione del testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni apportate dal Senato al disegno di legge. Ripeto che la V Commissione ci ha espresso il seguente parere: «La V Commissione delibera di esprimere parere favorevole alle modificazioni introdotte dal Senato al testo del disegno di legge».

CODIGNOLA. Non riprenderò, onorevole Presidente, le ragioni di riserva in precedenza espresse, dal momento che il disegno di legge ci viene in seconda lettura dal Senato. Vorrei unicamente far presente una questione di natura particolare, che non esprime alcuna volontà di insabbiare il provvedimento, ma riguarda la natura degli emendamenti proposti dal Senato, i quali, sotto alcuni aspetti migliorano il testo precedente, ma si riferiscono, altresì, ad un'istituzione universitaria che non è prevista, a quanto mi risulta, dagli attuali ordinamenti, né lo sarà in quelli futuri.

Anzi, gli ordinamenti futuri, nel momento in cui istituiscono il dipartimento, vengono ad innovare in un certo senso nell'attuale struttura universitaria. Il Senato ha invece creato *ad hoc* — perché da ricerche che ho effettuato non ho trovato altri casi del genere — la «divisione» nell'Università. L'istituto della «divisione» mi sembra che ci sia nel Consiglio nazionale delle ricerche; ma non in sede universitaria.

Ora, che cosa accadrà di questo tipo di istituzione universitaria completamente di-

versa rispetto alla struttura universitaria che tra poche settimane dovremmo incominciare a discutere?

Per questo domandavo al Presidente — senza che questa mia richiesta abbia alcun carattere di ostilità nei confronti del disegno di legge in esame — se non era il caso di abbinare in qualche modo questo provvedimento a quello riguardante la futura struttura universitaria.

Se, ad esempio, noi accogliessimo il disegno di legge del Governo circa la nuova impostazione dell'istituto, che deve essere poli-cattedra, e del dipartimento, sarebbe difficile sistemare poi la divisione.

In precedenza si parlava di Istituto nazionale per lo studio sui tumori e giustamente il Senato ha ritenuto che non si dovesse parlare di Istituto nazionale, trattandosi di un reparto dell'università di Perugia. Ma allora, o è una scuola di specializzazione, o è un istituto universitario.

PRESIDENTE. Posso darle io qualche chiarimento, poiché conosco bene la storia di questa cosiddetta divisione. Non si tratta di una divisione da intendersi in senso tecnico, nell'università o dell'università. Si tratta di un istituto, nel suo termine generale (non universitario oggi), che vive di mezzi che raccoglie soprattutto al di fuori dell'Università, avendo questa dato solo saltuariamente qualche aiuto.

È un istituto di pura ricerca non sul cancro, ma per tutto quanto riguarda questo settore. Potrebbe anche vivere al di fuori dell'Università, in quanto si tratta di un centro di studi che l'Università conosce soltanto in quanto si trova nella stessa città di Perugia.

Il primitivo disegno di legge parlava di Istituto nazionale universitario e con questa dizione effettivamente poteva sembrare trattarsi di un istituto universitario. Il Senato ha corretto questa espressione riportandola nei suoi limiti modesti di un centro che si chiama divisione, prendendo il termine da alcuni statuti stranieri, particolarmente americani.

È un centro puramente sperimentale, che riceve molti aiuti particolarmente dall'America, e che non si propone certo di curare il cancro.

Certo, non è che sia un termine universitario quello di « divisione ». Potremmo chiamarlo « centro », ma si darebbe, forse, un eccessivo rilievo alla cosa; potremmo attribuirgli l'appellativo di « istituto », ma allora finiremmo col confonderlo con gli istituti universitari.

È un termine, ripeto, quello di cui al testo del Senato, che non ha un significato specifico.

Per quel che è a mio conoscenza, posso dire che esiste un centro, o divisione, dove lavorano diverse persone, anche ricercatori stranieri. È un qualcosa di palpitante, di vivo. In giugno, per esempio vi si terrà, a cura dello stesso, un congresso internazionale, che vedrà riunite centinaia di persone. Si tratta di elementi che lavorano in silenzio, senza clamori, per ricerche di carattere sperimentale.

Il Senato ha riportato il tutto alla dizione originaria, quale vigeva anni fa, ed ha detto che la divisione di ricerche sul cancro, esistente presso l'Università di Perugia, ha autonomia finanziaria. Il che ha fatto per poter dare i mezzi di cui abbisogna, senza correre il pericolo di vederli dispersi. Perché, se li avesse erogati all'Università, affinché li passasse alla divisione, il Consiglio di Amministrazione sarebbe stato competente a stornarne una parte, per altre ricerche, sempre sul cancro, ma da compiersi in differenti istituti universitari.

Ripeto, quindi, che quello cui ci stiamo riferendo è un organismo extra universitario, che vive presso l'Università di Perugia dal punto solo di vista territoriale e che ha il proprio bilancio agganciato al bilancio di questa ultima, unicamente per comodità di trasmissione, quale gestione speciale, alla Corte dei Conti.

VALITUTTI. Ho preso la parola, nella passata riunione in cui si decise di rinviare l'esame dettagliato della questione, ed ho detto come grande fosse il mio rammarico di dovermi esprimere contro questo provvedimento che riguarda l'Università di Perugia alla quale io personalmente sono legato da profondi vincoli di affetto e gratitudine. Quel che mi ha reso e mi rende perplesso è questa figura anomala della divisione. Ho ascoltato con consenso quel che ha detto il collega Codignola, che condivide, mi pare, detta mia perplessità, la quale non è fugata dalle delucidazioni date al nostro stimato Presidente. Queste ultime non tolgono, infatti, nulla alla realtà giuridica della cosa, quale risulta dal provvedimento che è al nostro esame.

Qui si parla di una divisione la quale è istituita presso l'Università di Perugia...

PRESIDENTE. È già istituita.

VALITUTTI. Io non disconosco l'esistenza di fatto della situazione, ma noi con questo provvedimento legalizziamo un organismo che esiste presso l'Università di Perugia. Aggiungo che l'articolo 2 disciplina la costitu-

zione degli organi dirigenti (Presidente è il rettore della Università di Perugia) e che l'articolo 3 stabilisce che il direttore della Divisione è lo stesso direttore dell'Istituto di anatomia patologica dell'Università di Perugia.

Si può dire quindi che questo organismo sia extra universitario? Assolutamente no, anche se la parola « presso » può essere interpretata in vari modi.

Effettivamente, quindi, noi introduciamo con questo provvedimento, nella compagine dei vari organismi universitari, una figura nuova, una figura nuova di cui non possiamo evitare la germinazione.

Noi veniamo inoltre a creare un ente e lo dotiamo di 40 milioni per consentirgli di portare avanti le ricerche sul cancro. Ebbene, io sbigottisco di fronte ad una simile decisione; 40 milioni non sono che una goccia. Le ricerche sul cancro oggi esigono miliardi...

PRESIDENTE. Non si tratta di ricerche sul cancro. L'istituto fa ricerche in un campo specifico del mondo delle ricerche sul cancro.

VALITUTTI. Non ho altro da aggiungere.

BERLINGUER LUIGI. Il nostro gruppo intende manifestare in questa occasione alcune perplessità in merito al testo che è stato sottoposto al nostro esame, perplessità che non riguardano certo le ricerche sul cancro (tanto è vero che, in sede di primo esame, l'atteggiamento del nostro gruppo era stato di comprensione), ma che si riferiscono ai dubbi che sono stati avanzati oggi dai colleghi Codignola e Valitutti circa il tipo di ordinamento che si viene a creare con l'artificio che è stato escogitato presso l'altro ramo del Parlamento per ridimensionare l'iniziativa.

È un tipo d'ordinamento che ci lascia profondamente perplessi per una serie di motivi che non riguardano soltanto la denominazione di questo organismo costituito presso l'Università di Perugia, ma il modo in cui si è inteso articolarlo e definirlo. E l'artificiosità dell'iniziativa è dimostrata appunto dal tipo di ordinamento e dal tipo di organi che vengono istituiti per consentire la vita della Divisione.

A questo proposito vi è innanzitutto da osservare che l'articolo 2 istituisce una Direzione amministrativa che, per amministrare 40 milioni, sembra un organismo elefantaco. Dal momento che l'attività della Divisione è un'attività assolutamente scientifica, non si capisce perché deve essere qui riprodotta la dicotomia tra senato accademico e consiglio d'amministrazione, nel disegno di legge rappresentata tra Direzione amministrativa

e Comitato scientifico. E non si comprende il motivo per cui questo Comitato scientifico non possa avere la possibilità di amministrare i 40 milioni, salvo il normale controllo dello Stato. E non si capisce infine il motivo per cui il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo debbano essere approvati dalla Direzione amministrativa.

Un'altra critica va poi rivolta per quanto riguarda l'articolo 3. Sinceramente non comprendiamo perché il direttore della Divisione debba essere per legge — e quindi con una formula estremamente impegnativa — indicato nel direttore dell'Istituto di anatomia patologica dell'Università di Perugia, e non per esempio nel professore un'altra disciplina. Cioè a me sembra che questo tipo di agganciamento della direzione ad un direttore particolarmente individuato in legge, sia una forzatura.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Ma tutto questo era già stato approvato dalla Camera!

BERLINGUER LUIGI. No, l'articolo era diverso; vi era la specificazione del « finché durava in vita » l'attuale direttore.

Sembra a me che, in questo modo, si venga a ledere l'autonomia universitaria. Agganciando la direzione della divisione ad un solo personaggio — non come persona fisica, ma come funzione —, noi interveniamo in materia dell'autonomia universitaria. È possibile, infatti, che domani i ricercatori intendano darsi un membro dell'Università di Perugia, come presidente oppure uno dei ricercatori di chiara fama di cui si parla in altra occasione.

L'ultima osservazione, la più importante e generale, riguarda la costituzione della divisione. Come possiamo noi, nel momento in cui ci apprestiamo a legiferare in materia di nuove strutture universitarie, inserire, con la legge di cui trattasi, un'eccezione che precede la regola? Domani altre università si potrebbero ritenere autorizzate a fare una serie di pressioni per delle iniziative anche meno legittime di questa.

Il nostro Gruppo, dunque, ha delle serie di perplessità ed è dell'avviso di uniformarsi all'atteggiamento assunto al riguardo dai colleghi senatori del P.C.I.

CARIOTA FERRARA. Dichiaro di condividere tutte le perplessità espresse in merito al provvedimento del collega Valitutti.

FINOCCHIARO. Onorevoli colleghi, perplessità furono già da noi espresse allorché il disegno di legge cui facciamo riferimento

venne in primo esame alla Camera; non le ripetiamo. Quel che oggi, invece, ci preoccupa è che, attraverso questo progetto di legge, si arrivi ad istituzionalizzare una nuova figura universitaria. Cosa che, come giustamente è già stato detto, non possiamo accettare, in un momento come l'attuale, in cui stiamo per affrontare un progetto di riforma dell'università.

Noi finiremmo col configurare un istituto universitario che non esisteva fino a questo punto. In realtà — come ho avuto cura di accertare — vi sono altre « divisioni », ma nessuna delle stesse ha autonomia, né riceve contributi, attraverso leggi, da parte dello Stato. Sono stati consultati, al riguardo, l'ufficio legislativo della Camera ed il Ministero della pubblica istruzione. Esistono Istituti che creano delle divisioni, ma queste operano come elementi interni dell'Istituto stesso.

La divisione, cui si riferisce il progetto di legge al nostro esame, ha, invece, secondo quanto affermato nell'articolo 1, « ...autonomia finanziaria e contabile amministrativa ». Il che significa che possiede una fisionomia a sé e che gode di autonomie che non sono riconosciute agli organismi analoghi finora esistenti.

Onde non creare precedenti che potrebbero poi porci di fronte a serie difficoltà, avremmo, con il collega Codignola, pensato di sostituire all'espressione « La Divisione di ricerche » l'altra « il Centro di ricerche »; tutto ciò all'articolo primo ed ogni qualvolta si renda necessario nel corso della legge.

ELKAN, *Relatore*. Già, ma allora occorrerebbe cambiare altresì il titolo, dal momento che, mentre la divisione esiste già, il centro è cosa nuova da istituirsi.

CODIGNOLA. L'importante è che esso sia organismo esterno all'Università.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 secondo il seguente testo:

ART. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Perugia è istituito l'« Istituto nazionale universitario per lo studio su tumori » con finalità didattiche universitarie e di ricerca sperimentale nel campo dei tumori.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

La Divisione di ricerche sul cancro esistente presso l'Università di Perugia ha autonomia finanziaria e contabile amministrativa.

Gli onorevoli Codignola e Finocchiaro propongono di modificare il testo approvato al Senato per sostituire l'espressione: « La Divisione di ricerche » con l'altra « Il Centro di ricerche » e di operare la stessa sostituzione ogni qual volta ricorrano, nel testo dell'articolo, le parole: « La Divisione di ricerche ».

ELKAN, *Relatore*. A me piace richiamare l'attenzione dei colleghi su quel che è accaduto nel corso dell'esame del disegno di legge da parte del Senato. Noi avevamo elaborato il titolo del provvedimento secondo una formula che a me appariva logica, e cioè « Istituzione di un Istituto nazionale universitario » che sostituisse l'attuale esistente divisione. Sono del parere che se il titolo non fosse stato modificato dal Senato in « Norme concernenti la Divisione di ricerche sul cancro esistenti presso l'Università di Perugia » sarebbe stato meglio per tutti, anche per il disegno di legge stesso.

Essendo il titolo stato modificato in « Norme concernenti la Divisione di ricerche sul cancro esistente presso l'Università di Perugia », noi ci troviamo di fronte ad una volontà del Senato che non intende istituire nulla di nuovo ma emanare soltanto norme per l'attuale, esistente, divisione di ricerche sul cancro.

A questo punto, si intende sostituire al termine « divisione » il termine « centro »? Lo si può fare, ma allora si deve altresì mutare il titolo approvato dal Senato nel senso di dire « Istituzione di un centro di ricerche... ».

PRESIDENTE. D'accordo. Ove l'emendamento fosse approvato si dovrebbe modificare unicamente il titolo nel senso ora detto.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Occorrerebbe dire, al primo articolo, che la divisione diventa centro...

FINOCCHIARO. Ma la divisione non ha rilevanza giuridica nell'ordinamento universitario. Per il titolo siamo d'accordo; ma non possiamo trasformare un certo organismo in qualcosa di inesistente!

PRESIDENTE. In realtà, il termine Divisione oggi non ha corso. Si tratta in fondo di un centro di ricerche sul cancro. Si potrebbe allora usare questa dizione: « Il Cen-

tro di ricerche sul cancro, che già esiste presso l'Università di Perugia... ».

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla sostituzione della parola « Divisione » con la parola « Centro ».

VALITUTTI. Sono contrario perché non vedo quale è il potere suggestivo di cui è dotata la parola « Centro » rispetto alla parola « Divisione ». Quindi, essendo contrario alla parola « Divisione », e continuando a badare alla sostanza del problema sono contrario anche alla parola « Centro ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codignola-Finocchiaro sostitutivo della parola « Divisione » con la parola « Centro » all'articolo 1 del testo del Senato.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo proposto dal Senato.

(Non è approvato).

Il gruppo socialista si è astenuto da questa votazione.

A seguito del mancato accoglimento del testo del Senato, risulta ripristinato l'articolo 1 nel testo della Camera. Risulta altresì ripristinato il titolo del disegno di legge.

Passiamo all'articolo 2. La nostra Commissione l'aveva approvato nel seguente testo:

ART. 2.

« L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ».

Il Senato lo ha soppresso.

ELKAN, *Relatore*. Il Senato ha soppresso questo articolo perché ha sostituito l'Istituto con la Divisione. Però, essendo stato ripristinato l'articolo 1 del nostro testo, dobbiamo senz'altro ripristinare anche questo articolo 2.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anch'io sono dell'avviso che l'articolo 2 debba essere ripristinato, in quanto nell'articolo 1 non si parla di autonomia finanziaria e contabile amministrativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 2 operata dal Senato, alla quale sono contrari il relatore e il rappresentante del Governo.

(Non è approvata).

Risulta pertanto ripristinato l'articolo 2 del testo approvato dalla Camera.

Passiamo all'articolo 3. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo: testo:

CAPITOLO II.

ORGANI

ART. 3.

« Sono organi dell' "Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori":

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio d'amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti;
- d) il Direttore;
- e) il Comitato scientifico ».

La VI Commissione del Senato lo ha soppresso.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevoli colleghi, indubbiamente, si è creata, a questo punto, una situazione un po' delicata. Loro sanno che questo disegno di legge è stato oggetto di ampie discussioni, sia in questa sede che al Senato. Al Senato, dopo parecchi mesi di discussione e di conversazioni, si era trovato l'accordo sulla base di un ridimensionamento dell'iniziativa, da Istituto nazionale a Divisione.

A seguito di quanto la Commissione ha testé deciso, si torna, ora, all'Istituto nazionale. Io mi permetto sommamente di osservare che bisognerebbe, finché possibile, tener conto degli emendamenti apportati dal Senato. Mi spiego: per quanto concerne l'articolo 3 come per quanto concerne l'articolo 4, nulla, mi pare, faccia ostacolo all'accettazione della soppressione proposta. Basterà poi emendare l'articolo 2 del testo del Senato, e tutto andrà avanti ugualmente.

ELKAN, *Relatore*. Su questo punto, sono d'accordo con il rappresentante del Governo. Il Senato ha soppresso gli articoli 3 e 4 del Capo II, sostituendoli con altro articolo (articolo 2 del testo del Senato) che sintetizza, in certo qual modo, quel che era negli articoli precedenti disperso. Sarei perciò dell'avviso di accettare la soppressione degli articoli 3 e 4 e di approvare detto articolo, evidentemente, sostituendo alla parola « divisione » quella di « istituto ».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, a seguito dell'approvazione dell'articolo 1 del testo della Camera, per coordinamento, ogni qualvolta nel corpo della legge ci troveremo di fronte alla parola « divisione », sostituiremo la stessa con la parola « Istituto ».

VALITUTTI. Avendo ripristinato gli articoli 1 e 2 del vecchio testo, io ritengo che sia indispensabile ripristinare anche l'articolo 3; e ciò per una ragione tecnico-giuridica. In sostanza con gli articoli 1 e 2, noi creiamo un ente giuridico, con propria autonomia, con propria personalità. Come si fa a non prevedere per questo ente la costituzione dei vari organi secondo i quali si articola?

PRESIDENTE. Onorevole Valitutti, gli organi cui lei fa riferimento sono tutti contemplati nell'articolo 2 del testo del Senato.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 3, operata dal Senato ed a favore della quale si sono pronunciati Relatore e rappresentante del Governo.

(È approvata).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

« Presidente è il Rettore dell'Università degli studi di Perugia ».

Il Senato ha soppresso l'articolo.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo operata dal Senato.

(È approvata).

La Camera aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

« Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, è costituito, oltre che dal Presidente, dai seguenti membri:

a) il Direttore dell' " Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori " di Perugia;

b) due rappresentanti dei docenti e dei ricercatori dell'Istituto, designati da quest'ultimo;

c) un rappresentante, congiuntamente designato da enti pubblici o privati che si impegnino a sovvenire l' " Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori " con un contributo annuo non inferiore ad un decimo del contributo statale per non meno di quattro anni ».

Il Senato lo ha modificato nel senso che segue:

ART. 2.

La Divisione è retta da una Direzione amministrativa, nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta nel modo che segue:

a) dal Rettore dell'Università di Perugia con la funzione di Presidente;

b) dal Direttore dell'Istituto di anatomia patologica della stessa Università;

c) da due rappresentanti designati dai docenti e dai ricercatori dell'Istituto;

d) da un rappresentante, congiuntamente designato da Enti pubblici e privati che si impegnino a sovvenire la " Divisione di ricerche sul cancro " con un contributo annuo non inferiore ad un decimo del contributo statale per non meno di quattro anni.

La Direzione amministrativa dura in carica quattro anni.

Nel caso di mancato accordo tra gli Enti, di cui alla lettera d), entro il termine all'uopo prestabilito, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a designare di ufficio il rappresentante degli Enti medesimi ».

A tale formulazione di cui al testo del Senato viene proposto, dagli onorevoli Seroni e Berlinguer, il seguente emendamento (che interessa anche l'articolo 4, sempre del testo del Senato): sostituire la prima parte dell'articolo con l'espressione seguente: « L'Istituto nazionale universitario di ricerche sul cancro è retto da un Comitato scientifico, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composto da tutti i ricercatori che operano nel centro stesso. Il Comitato scientifico elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta di quattro ricercatori e del direttore ».

BERLINGUER LUIGI. L'emendamento tende a sostituire, ai due organi di cui al testo, un solo organo: l'assemblea dei ricercatori, con una sua Giunta esecutiva avente il compito di amministrare i 40 milioni. Noi non siamo del parere, infatti, che sia necessario avere e un consiglio d'amministrazione e un comitato scientifico. I ricercatori sono in grado di amministrarsi da soli, salvo, evidentemente, il controllo contabile previsto.

È un'osservazione che riguarda l'amministrazione dell'Istituto. Io vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla lettera c) dell'articolo 2 proposto dal Senato, nel quale si dice che la Divisione è composta da due rappresentanti designati dai docenti e dai ricercatori dell'Istituto, lettera c) che è ripresa dalla lettera b) del nostro articolo 5.

PRESIDENTE. Rileggo alla Commissione il testo sostitutivo proposto dall'onorevole Berlinguer:

« L'Istituto nazionale universitario di ricerche sul cancro è retto da un comitato scientifico, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composto da tutti i ricercatori che operano nel centro stesso. Il comitato scientifico elegge nel suo seno una

giunta esecutiva composta da 4 ricercatori e dal direttore ».

PITZALIS. Ora, faccio notare, anche sulla base di questa rilettura, che se tutti i ricercatori formano un comitato, questo diventa un'assemblea, poiché il concetto di comitato indica un ristretto numero di persone.

ELKAN, *Relatore*. Il relatore è di parere contrario all'emendamento. Noi, infatti, abbiamo dato vita di nuovo all'Istituto, che naturalmente è un ente giuridico e che quindi richiede un'amministrazione secondo le norme dell'amministrazione degli enti pubblici. Pertanto, non possiamo derogare alla costituzione di una direzione amministrativa che ha dei compiti ben precisi di carattere amministrativo. Inoltre, a questa amministrazione noi uniamo per la ricerca una consulenza scientifica, la quale può allargare la cerchia dei suoi collaboratori tra eminenti scienziati di questa materia.

Non mi pare pertanto che l'emendamento proposto porti maggior chiarezza, esso anzi potrebbe generare una certa confusione di carattere amministrativo e scientifico.

CODIGNOLA. Mi pare che, a seguito delle modificazioni introdotte finora, noi abbiamo costituito un istituto autonomo che è collegato all'Università di Perugia. Non si tratta di un organismo interno all'Università, ma di un organismo esterno, che evidentemente implica una sua organizzazione e responsabilità amministrativa, in quanto non può essere il Consiglio d'amministrazione o della Università o di un dipartimento ad occuparsi di questi fondi.

Trattandosi di un organismo autonomo, come facciamo a dire che c'è soltanto una direzione scientifica? Bisognerà dire che questa direzione scientifica ha una direzione amministrativa.

Non vedo del resto come si possa affidare la responsabilità amministrativa dell'Istituto alla assemblea dei ricercatori, anche se posso riconoscere che si possa affidare all'assemblea dei ricercatori una consulenza di carattere scientifico (a parte che affidare questa consulenza all'intera assemblea pone senza dubbio alcuni problemi). Comunque, a mio avviso, è assolutamente irrealizzabile l'idea di ricercatori che siano al tempo stesso amministratori, anche perché la funzione del ricercatore di cui si parla nel disegno di legge non ha una precisa configurazione giuridica. Chi è il ricercatore di questo Istituto? Chi ci sta due giorni? Chi ci sta tutta la vita? Non lo sappiamo e non sappiamo nemmeno quale

sarà la strutturazione giuridica di questo organismo che ha finalità puramente scientifiche.

BERLINGUER LUIGI. Vi è il problema se un comitato scientifico possa essere anche amministratore dei fondi dell'Istituto. Io personalmente sono convinto che la dicotomia tra amministratori e comitato scientifico non sia sempre necessaria. Questa dicotomia, assai diffusa peraltro nel nostro ordinamento, non è sempre indispensabile. E io ritengo — nel nostro caso — che 40 milioni possano essere amministrati anche senza la presenza del rappresentante del Ministero del tesoro.

Oggi in Italia si pensa che gli amministratori debbano essere sempre dei burocrati che non hanno niente a che fare con la ricerca. Esiste a Napoli il Laboratorio internazionale di genetica e biofisica, che è piuttosto noto nel campo scientifico. Ebbene, il comitato dirige scientificamente e amministrativamente questo Istituto.

Io non vedo quindi perché, legiferando in questa materia, non dobbiamo guardare a questo esempio di un Istituto nuovo.

VALITUTTI. Capisco le ragioni addotte dal collega Berlinguer, però la dicotomia cui egli si riferisce ha un suo fondamento, un motivo oggettivo; non si tratta di un omaggio alla tradizione. Quando si dà vita ad enti giuridici con finalità di studio, normalmente si distingue tra il Consiglio di amministrazione e il cosiddetto Comitato scientifico. Il tutto, in quanto si ritiene che i bravi ricercatori ed i bravi studiosi, proprio in virtù di tale loro bravura, non posseggano altrettanta perizia in campo amministrativo.

L'onorevole Berlinguer ha citato il caso di un Istituto partenopeo in cui i ricercatori sono anche amministratori. Vorrei conoscere i risultati raggiunti da questa istituzione...

Tra l'altro, il Consiglio di amministrazione deve deliberare sullo *status* dei ricercatori. Non possono questi ultimi autodeliberare circa i loro diritti e le loro responsabilità.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho seguito il disegno di legge di cui stiamo discutendo al Senato, ove esso ha incontrato molte difficoltà, soprattutto per quella dizione — che ora viene qui ripristinata... — di « Istituto nazionale ». La gran parte dei senatori ha ritenuto che tale denominazione fosse sproporzionata all'entità, valida ma limitata, del centro di ricerche che lavora a Perugia. Ha voluto ridimensionare il tutto, chiamando tale centro « divisione » e riducendone gli organi a due: una commis-

sione amministrativa ad un comitato scientifico.

Ora, io non posso prevedere quel che accadrà al Senato quando sarà nuovamente sottoposta al suo esame il testo da me oggi ulteriormente modificato, ma vorrei suggerire di non mettere l'altro ramo del Parlamento in una situazione di notevole difficoltà quale si creerebbe qualora venisse completamente capovolta la impostazione da esso data al provvedimento. Si potrebbe trovare una via di mezzo, per esempio quella di lasciare, a questo punto, la direzione amministrativa ed il comitato scientifico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dagli onorevoli Seroni e Berlinguer.

(Non è approvato).

In tale votazione il gruppo socialista si è astenuto.

Pongo in votazione l'articolo 2 del testo del Senato, modificandolo soltanto per ovvie ragioni di coordinamento, allo scopo di sostituire le parole « La Divisione », con le parole « L'Istituto nazionale universitario per lo studio dei tumori », ed avvertendo che, se approvato, esso diverrà l'articolo 3 della legge.

(È approvato).

In questa votazione si è astenuto il gruppo socialista.

A seguito delle modifiche apportati l'articolo 3 (ex articolo 2 del testo del Senato) risulta così formulato:

ART. 3.

« L'Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » è retto da una Direzione amministrativa, nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta nel modo che segue:

a) dal Rettore dell'Università di Perugia con la funzione di Presidente;

b) dal Direttore dell'Istituto di anatomia patologica della stessa Università;

c) da due rappresentanti designati dai docenti e dai ricercatori dell'Istituto;

d) da un rappresentante, congiuntamente designato da Enti pubblici e privati che si impegnino a sovvenire l'Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori con un contributo annuo non inferiore ad un decimo del contributo statale per non meno di quattro anni.

La Direzione amministrativa dura in carica quattro anni.

Nel caso di mancato accordo tra gli Enti, di cui alla lettera d), entro il termine all'uopo prestabilito, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a designare di ufficio il rappresentante degli Enti medesimi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

« Il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri designati rispettivamente dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro e dal Rettore dell'Università degli studi di Perugia, è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro ed esercita le sue funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati ».

Il Senato lo ha soppresso.

ELKAN, *Relatore*. Noi abbiamo, di nuovo, dato vita ad un « Istituto »; abbiamo ritenuto opportuno dare allo stesso una direzione amministrativa, perché dovremmo sopprimere la revisione dei conti?

FINOCCHIARO. Indipendentemente da quello che accadrà al Senato, noi stiamo approvando la creazione di un Istituto. Come è possibile sopprimere la revisione dei conti nei riguardi di un organismo che ha poteri deliberanti e decisionali?

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Senato aveva pensato di dare alla divisione autonomia finanziaria e contabile amministrativa.

FINOCCHIARO. All'interno di un organismo che si chiama università. Ed è per questo che noi si era preoccupati della dizione. In ogni caso, esisteva un Consiglio di amministrazione dell'Università nonché la possibilità di effettuare la revisione dei conti da parte dello stesso. Ora stiamo creando un Istituto nazionale...

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Altrimenti, l'articolo 2 avrebbe dovuto dire che l'amministrazione della Divisione era soggetta al controllo dell'amministrazione dell'Università.

ELKAN, *Relatore*. Avendo noi ripristinato non soltanto l'articolo 1 del nostro testo, ma anche l'articolo 2 che era stato soppresso dal Senato, dobbiamo anche ripristinare l'articolo che si riferisce al collegio dei revisori dei conti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 6 operata dal Senato.

(Non è approvata).

Risulta pertanto ripristinato l'articolo 6 del testo della Camera che diverrà, a seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 4 della legge.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

« La direzione dell' " Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori " spetta al Direttore dell'Istituto di anatomia e istologia patologica dell'Università degli studi di Perugia.

Il Direttore presta la sua opera a titolo gratuito ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

« Il direttore della Divisione è lo stesso direttore dell'Istituto di anatomia patologica dell'Università di Perugia ».

L'onorevole Berlinguer Luigi propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Il direttore dell'Istituto è eletto ogni quattro anni dal Comitato scientifico nel suo seno ».

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero far rilevare che l'emendamento non è proponibile in quanto contrasta con quanto ha approvato questa stessa Commissione all'articolo 7. Si può respingere l'articolo sostitutivo proposto dal Senato, ma non si può apportare una modifica a quanto la Camera aveva già approvato: a norma del Regolamento della Camera la Commissione è chiamata a pronunciarsi, infatti, esclusivamente sulle modificazioni apportate dal Senato.

PRESIDENTE. In effetti, se pure nella forma i due articoli sono diversi, nella sostanza sono uguali, quindi l'emendamento proposto dall'onorevole Berlinguer non è proponibile.

LOPERFIDO. Allora non sarebbe stato presentabile neppure l'altro emendamento Berlinguer, che pure lei ha posto in votazione.

ELKAN, *Relatore*. Il relatore è favorevole alla formulazione originaria votata dalla Camera.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo proposto dal Senato, e contrassegnato come articolo 3.

(Non è approvato).

Risulta pertanto ripristinato l'articolo 7 della Camera che diverrà articolo 5 della legge.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

Il Comitato scientifico è presieduto dal Direttore dell'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » ed è composto di altri quattro membri, scelti fra studiosi di qualsiasi nazionalità, distintisi nel campo delle ricerche sperimentali sui tumori, nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Perugia.

I componenti del Comitato scientifico durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

La consulenza scientifica della Divisione spetta al Comitato scientifico, che è presieduto dal suo stesso direttore ed è composto di altri quattro membri, scelti fra studiosi distintisi nel campo delle ricerche sperimentali sui tumori. Il Comitato scientifico, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Perugia, dura in carica quattro anni.

ELKAN, *Relatore*. Il relatore accetta l'articolo proposto dal Senato, ritenendolo più semplice e più adeguato agli obiettivi di questo Istituto.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo accetta l'articolo come proposto dall'altro ramo del

Parlamento. Aggiungo che, avendo noi accettato la soppressione dell'articolo 3, del testo della Camera, non si potrebbe ora accettare la formulazione proposta dalla Camera.

SERONI. Non si è commesso un errore sopprimendo l'articolo 3. Quando figura il Comitato scientifico?

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrebbe modificare l'articolo 4 del Senato dicendo: « Il Direttore esercita la direzione dell'Istituto insieme con... ».

PRESIDENTE. L'articolo potrebbe rimanere così formulato: « Il Direttore esercita le sue funzioni con la collaborazione di un Comitato scientifico da lui presieduto e composto di altri quattro membri, scelti fra studiosi distinti nel campo delle ricerche sperimentali sui tumori. Il Comitato scientifico, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Perugia, dura in carica quattro anni ».

PITZALIS. L'espressione « esercita » non so quanto possa essere esatta. Occorre specificare ulteriormente, altrimenti si limita la libertà d'azione del direttore.

CODIGNOLA. Avendo creato l'Istituto, a mio avviso occorre riprendere il vecchio testo, votato dalla Camera, apportandovi allo stesso l'emendamento proposto. L'articolo rimarrebbe così formulato:

« Il Direttore dell'Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori presiede il Comitato scientifico, composto di altri quattro membri scelti fra studiosi di qualsiasi nazionalità, distinti nel campo delle ricerche sperimentali sui tumori, nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Perugia.

I componenti del Comitato scientifico durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati ».

ELKAN, *Relatore*. Ribadisco che sono favorevole al testo del Senato. Accetterei che lo stesso venisse proposto modificato come dallo onorevole Presidente.

PRESIDENTE. D'altronde, l'articolo 8 della Camera non possiamo più modificarlo, come già è stato detto; mentre possiamo apportare la modifica sul corrispondente articolo 4 del testo del Senato.

CODIGNOLA. Ma io non modifico niente! Inserisco, sia pure nell'articolo 4 del Senato, una formula da noi già votata « ...scelti fra studiosi di qualsiasi nazionalità ».

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lasciamo stare l'articolo nei suoi termini più modesti! La mia opinione corrisponde a quella del Relatore. Modifichiamo pure le prime parole, ma lasciamo il testo del Senato.

CODIGNOLA. D'accordo:

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 del Senato, emendato, come suggerito dal Rappresentante del Governo, nel senso seguente:

« Il Direttore dell'Istituto presiede il Comitato scientifico composto di altri quattro membri, scelti fra studiosi distinti nel campo delle ricerche sperimentali sui tumori. Il Comitato scientifico, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Perugia, dura in carica quattro anni ».

(È approvato).

PRESIDENTE. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

CAPITOLO III.

IL PATRIMONIO

ART. 9.

Le entrate dell'Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » sono costituite:

a) dal contributo annuo dello Stato di lire 40 milioni, stanziati sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

b) da eventuali contributi di enti pubblici o privati.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito da beni mobili e immobili, dalle attrezzature scientifiche, dalle macchine, dalla biblioteca, da eventuali lasciti e donazioni, nonché dagli avanzi di gestione.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

« Le entrate della Divisione sono costituite:

a) dal contributo annuo dello Stato di lire 40.000.000, stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;

b) da eventuali contributi di enti pubblici e privati.

L'esercizio finanziario della Divisione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ».

ELKAN, *Relatore*. Essendoci un Istituto e quindi un patrimonio formato dalle sue attrezzature, [ad avviso] del Relatore l'ultimo comma dell'articolo soppresso dal Senato, dovrebbe essere ripristinato.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo concorda con il Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 proposto dal Senato.

(Non è approvato).

Risulta pertanto ripristinato l'articolo 9 della Camera modificato soltanto, per ovvie ragioni di coordinamento, allo scopo di sostituire alle parole: « Divisione » la parola: « Istituto »: esso diverrà l'articolo 7, della legge.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

« Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo dell'Istituto.

Il bilancio preventivo, corredato delle relazioni dello stesso Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti, è sottoposto all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione entro il 30 settembre dell'esercizio precedente quello cui il preventivo si riferisce e deve essere approvato entro il 31 dicembre successivo.

Il conto consuntivo, corredato delle stesse relazioni di cui al precedente comma, è sottoposto all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione entro il 31 marzo dell'esercizio successivo e deve essere approvato entro il 30 giugno.

Le variazioni di bilancio sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione entro 15 giorni dalla delibera di esso.

L'Istituto rende pubblico il bilancio ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

« La Direzione amministrativa delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo della Divisione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono allegati al bilancio dell'Università di Perugia.

La Direzione amministrativa, sentito il Comitato scientifico, regolerà con particolari norme i corsi di formazione e di specializzazione del personale scientifico e tecnico ».

ELKAN, *Relatore*. Il relatore è favorevole al testo proposto dal Senato in quanto il bilancio può essere allegato a quello dell'università che è reso pubblico e quindi tutte le norme contemplate nell'articolo 10 sono rispettate anche nell'articolo 6.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta praticamente di abolire tutto questo controllo da parte del Ministero della pubblica istruzione, con la prescrizione che il bilancio sia allegato a quello dell'Università.

CODIGNOLA. Però noi, all'articolo 4, abbiamo ricostituito il collegio dei revisori dei conti. Io ritengo che il nostro articolo 10 sia migliore.

CAIAZZA. Basterebbe modificare il secondo comma come segue:

« Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, corredati delle relazioni della Direzione amministrativa e del Collegio dei revisori dei conti, sono allegati al bilancio ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 del testo del Senato con l'emendamento proposto dall'onorevole Caiazza, e con la sostituzione al primo comma, della parola: « Istituto » alla parola: « Divisione », avvertendo che esso diverrà, se approvato l'articolo 8 della legge.

(È approvato).

A seguito della modifica apportata l'articolo risulta dunque così formulato:

ART. 8.

La Direzione amministrativa delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo dell'Istituto.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, corredati delle relazioni della Direzione amministrativa e del Collegio dei revisori dei conti, sono allegati al bilancio dell'Università di Perugia.

La Direzione amministrativa, sentito il Comitato scientifico, regolerà con particolari norme i corsi di formazione e di specializzazione del personale scientifico e tecnico.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1965

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge delibererà le norme regolamentari concernenti l'amministrazione dell'Istituto, l'assunzione, lo stato giuridico, la consistenza numerica e il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale necessario per le esigenze dell'Istituto.

Le norme di cui sopra saranno sottoposte all'approvazione dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato scientifico, regolerà con particolari norme i corsi di formazione e di specializzazione del personale scientifico e tecnico.

La VI Commissione del Senato ne propone la soppressione.

ELKAN, *Relatore*. Ho molte perplessità circa la soppressione proposta dal Senato, essendo indubbiamente la necessità di una regolamentazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Però non c'è bisogno di dirlo esplicitamente nella legge. Il Ministero della pubblica istruzione ha sempre diritto ad esercitare la vigilanza.

FINOCCHIARO. Il primo comma del nostro articolo 11 stabilisce le norme di costituzione dell'Istituto. Se noi sopprimiamo l'articolo, queste norme non si creeranno certo per germinazione spontanea. Non si può sopprimere un articolo che riguarda la fase iniziale della vita di un Istituto.

PRESIDENTE. Ma non c'è bisogno di dirlo nella legge.

FINOCCHIARO. Possono sempre nascere delle contestazioni da parte di coloro che saranno assunti. Quale è il rapporto tra il Consiglio d'amministrazione e il personale dipendente? Chi le stabilisce queste norme?

CODIGNOLA. Abbiamo stabilito, nei primi articoli, che trattasi di Istituto di diritto pubblico, sottoposto a vigilanza del Ministero. Una formula di questo genere pare a me che produca, di conseguenza, una serie di articoli tra cui l'undicesimo...

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'accordo, lasciamo pure il primo comma dell'articolo 11 votato dalla Camera.

PRESIDENTE. Il Governo propone che si ripristini, a questo punto, il solo primo com-

ma dell'articolo 11 del testo approvato dalla Camera. Pongo in votazione questo primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo ed il terzo comma dell'articolo, soppresso dal Senato.

(Non sono approvati).

L'articolo 11, che diverrà l'articolo 9 della legge, risulta quindi ridotto al solo primo comma del testo approvato dalla Camera. Ne do nuovamente lettura e lo pongo in votazione.

ART. 9.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delibererà le norme regolamentari concernenti l'amministrazione dell'Istituto, l'assunzione, lo stato giuridico, la consistenza numerica e il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale necessario per le esigenze dell'Istituto.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel testo seguente:

ART. 12.

Nella prima attuazione della presente legge la direzione dell'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » è assunta, fino alla data del suo collocamento a riposo, dall'attuale Direttore dell'Istituto di anatomia e istologia patologica.

La Divisione di ricerche sul cancro, annessa all'Università degli studi di Perugia, è assorbita dall'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori ».

Il Senato lo ha soppresso.

ELKAN, *Relatore*. Sarei del parere che si lasciasse in vita il secondo comma dell'articolo che il Senato ci propone di sopprimere. Altrimenti, non risulterebbe il passaggio dalla divisione all'Istituto.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La legge sarebbe ugualmente chiara.

FINOCCHIARO. Ciò che è detto nel secondo comma dell'articolo da noi votato si sottintende! A mio avviso va bene la soppressione operata dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo approvato dal Senato.

(È approvata).

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1965

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13 nella seguente formulazione:

ART. 13.

In caso di cessazione dell'Istituto il patrimonio sarà devoluto all'Università di Perugia.

Il Senato lo ha soppresso.

FINOCCHIARO. Non mi pare possibile né opportuno approvare la soppressione operata dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo operata dal Senato.

(Non è approvata).

Risulta pertanto ripristinato l'articolo 13 del testo della Camera che diverrà l'articolo 10 della legge.

MALAGUGINI. Chiedo, onorevole Presidente, arrivati a questo punto, la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. In presenza della richiesta dell'onorevole Malagugini che è appoggiata dal numero prescritto di deputati, constatato la mancanza del numero legale, e sospendo l'esame del provvedimento, rinviandolo a domani mattina.

La seduta comincia alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI